



UNC  
CONSUMATORI.IT

## Prodotti difettosi, i termini per far valere la garanzia

09 Marzo 2022



Quali sono i **termini per far valere la garanzia post vendita**? E' una domanda frequente che i consumatori mi rivolgono quando dopo aver acquistato un prodotto poi, nel tempo, manifesta qualche difetto o malfunzionamento. Rispondere è abbastanza facile perché la legge (in questo caso parliamo del Codice del Consumo) è chiara nello stabilire che nella **garanzia post vendita**, il termine per far valere i diritti del consumatore è di **2 anni decorrenti dalla consegna del bene** (nel caso di vendita di beni usati, ricordiamo che le parti possono limitare tale termine a 1 anno).

Nella prima formulazione di questa norma era importante anche un altro termine: quello di **2 mesi dalla scoperta per denunciare al venditore il difetto**, ma dal **1 gennaio 2022 questo termine non esiste più** (nonostante questa termine resti in vigore per gli acquisti fatti fino al 31 dicembre 2021)

Il consumatore ha, quindi, complessivamente **26 mesi dalla consegna (24 mesi + 2 mesi per denunciare)** per far valere i suoi diritti in giudizio. E' opportuno, dunque, conservare tutti i documenti che attestino la data dell'acquisto (**scontrino, fattura, ecc.**) e la **data di consegna del bene**, in caso avvenga successivamente al

perfezionamento dell'acquisto. E' un buon consiglio quello di **fotocopiare gli scontrini** per evitare che la carta termica nella quale sono stampati si deteriori nel tempo.

## Come far valere la garanzia

Quanto alla **prova del difetto** (o meglio, la prova che il difetto sia tra quelli che rientrano nel concetto di difetto di conformità), se esso si manifesta entro **6 mesi dalla consegna**, si presume che si tratti di un difetto originario e, come tale, non causato dal consumatore: la prova contraria, in tal caso, sarà ovviamente a carico del venditore. Tuttavia, attenzione: anche **questo termine è stato modificato per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2022 ed è ora di 1 anno!**

E' bene ricordare che **il consumatore deve rivolgersi sempre al venditore**: se il venditore si rifiuta di accettare il bene in riparazione commette una grave scorrettezza che può essere segnalata inviando un reclamo scritto direttamente al direttore del punto vendita oppure, se si tratta di catene, direttamente ai dirigenti della rete (ad esempio Mediaworld, Euronics, Unieuro, etc.) minacciando una segnalazione e anche all'**Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**.

Qualora siano decorsi i termini della **garanzia legale** il consumatore potrà utilizzare la **garanzia convenzionale** che generalmente ha una durata maggiore.

In caso di problemi con il riconoscimento della garanzia legale e per avere assistenza è possibile contattare i nostri esperti attraverso lo **sportello Prodotti difettosi**.

**Autore:** Massimiliano Dona

**Data:** 9 marzo 2022